CAMERA DEI DEPUTATI N. 1084

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI

Norme per l'etichettatura e la tracciabilità dei prodotti del settore merceologico della ferramenta

Presentata il 29 maggio 2013

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge, partendo dai positivi risultati raggiunti grazie alla legge n. 55 del 2010 sulla commercializzazione dei prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri, intende estendere la normativa della legge a un altro settore della nostra economia, quello merceologico della ferramenta.

Nel nostro Paese, infatti, operano in tale campo numerose piccole e medie imprese, che fanno dell'attenzione alla qualità del prodotto, al *design* e alla sicurezza i loro punti di forza.

Oggi, tuttavia, la forte pressione competitiva dei Paesi asiatici, ingiustamente favorita da costi di produzione e di manodopera estremamente bassi, dovuti a scarse misure di tutela del lavoro e alla mancanza di ogni controllo sulla qualità dei prodotti, rischia seriamente di danneggiare il nostro tessuto produttivo, mettendo a repentaglio la salute stessa dei consumatori. Da qui l'esigenza che il « Made in Italy » sia garantito e che vi sia una piena e chiara informazione sull'intero ciclo di realizzazione e di immissione in commercio dei prodotti. La presente proposta di legge, facendo salvi i principi contenuti nel codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che impongono l'obbligo di apporre su tutti i prodotti commercializzati una serie di indicazioni importanti per una corretta informazione al consumatore finale, intende, quindi, fornire uno strumento concreto di tutela della qualità dei

prodotti italiani attraverso l'introduzione di un sistema di tracciabilità per la valorizzazione dei prodotti nel settore merceologico della ferramenta, che consenta alle imprese di qualificare la propria produzione e ai consumatori di avere maggiori informazioni sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti acquistati.

Entrando nel merito del provvedimento, l'articolo 1 introduce un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi del settore merceologico della ferramenta, che evidenzia il luogo di origine e la tracciabilità dei prodotti stessi e che fornisce in forma chiara e sintetica specifiche informazioni sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro. L'impiego della denominazione « Made in Italy » è quindi permesso esclusivamente per i prodotti finiti le cui fasi di lavorazione hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio ita-

liano. È altresì rimarcato l'obbligo, per ciascun prodotto che non ha i requisiti per l'impiego dell'indicazione « *Made in Italy* », di etichettatura con l'indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

L'articolo 2 demanda a un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione « Made in Italy », nonché delle modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, effettuati anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'articolo 3 detta invece le misure sanzionatorie nel caso di violazioni delle disposizioni della legge. L'articolo 4 prevede, infine, l'avvio di una campagna informativa diretta all'opinione pubblica in modo da illustrare il nuovo sistema e al tempo stesso sensibilizzarla sul tema della tutela del « Made in Italy ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Etichettatura dei prodotti del settore merceologico della ferramenta).

- 1. Al fine di consentire un'adeguata informazione ai consumatori finali sul processo di lavorazione dei prodotti, ai sensi dell'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi del settore merceologico della ferramenta, che evidenzia il luogo di origine della lavorazione e la tracciabilità dei prodotti stessi.
- 2. Nell'etichettatura dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1 l'impresa deve altresì fornire, in modo chiaro e sintetico, informazioni specifiche sulla conformità dei processi lavorativi alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa dell'Unione europea e sul rispetto degli accordi internazionali vigenti in materia di tutela dell'ambiente.
- 3. L'uso dell'indicazione « Made in Italy » è permesso unicamente alle imprese che ne fanno richiesta per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione hanno avuto prevalentemente luogo nel territorio italiano, intendendosi in tale senso almeno la metà delle fasi.
- 4. Per ciascun prodotto di cui al comma 1 che non ha i requisiti per l'uso dell'indicazione « *Made in Italy* » resta salvo l'obbligo di etichettatura con l'indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente in materia.

ART. 2.

(Norme di attuazione).

- 1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di uso dell'indicazione « Made in Italy », di cui all'articolo 1, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- 2. All'attuazione dei controlli di cui al comma 1 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 3.

(Misure sanzionatorie).

- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore di cessione della merce al pubblico e, comunque, non inferiore a 5.000 euro. Sono altresì disposti il sequestro e la confisca delle merci.
- 2. Salvo che il fatto costituisca reato, le aziende che violano le disposizioni della presente legge sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore di cessione della merce al pubblico e, comunque, non inferiore a 10.000 euro. In caso di reiterazione delle violazioni è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da un mese a un anno.
- 3. Al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che, preposti all'accertamento del rispetto delle disposizioni della presente legge, omettono di eseguire

i controlli prescritti si applicano la reclusione da sei mesi a due anni e la multa fino a 30.000 euro.

4. Ad esclusione dei casi di cui all'articolo 416 del codice penale, quando tre o più persone si associano allo scopo di violare le disposizioni della presente legge si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 75.000 euro.

ART. 4.

(Campagna di informazione).

1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove una campagna di informazione sulla stampa periodica e quotidiana, sulla rete *internet* e sui mezzi radiotelevisivi al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della tutela del « *Made in Italy* ».





*17PDI.0011490